

IL “TRIBUNALE MONSANTO”: LE IMPRESE TRANSNAZIONALI DINANZI ALLA RESPONSABILITÀ PER ECOCIDIO?*

di

MARCO COLACURCI

ABSTRACT: *The international Monsanto Tribunal – a so-called “opinion Tribunal” – recently delivered a legal opinion which concluded that the activities of the transnational corporation Monsanto have negatively affected different human rights such as the one to a healthy environment, to food, to health, to the freedom indispensable for scientific researches, and that Monsanto is also responsible for complicity in war crimes and for the crime of ecocide. Despite the lack of legal value of this document, it represents a reaction to the inactivity of single States in fighting potentially harmful behaviour of transnational corporations. At the same time, it deals with different relevant topics such as the role of victims of corporate violence, the corporate criminal liability at the international level and the recent proposal for the introduction of the international crime of ecocide.*

KEY WORDS: *Monsanto Tribunal, opinion tribunal, victims, corporate violence, human rights, corporate criminal liability, environmental criminal law, ecocide, transnational corporations.*

SOMMARIO: 1. Le ragioni di un interesse penalistico per la questione. – 2. Vittime e criminalità d'impresa. – 3. Forme di responsabilizzazione delle imprese nel contesto internazionale. – 4. Incertezza scientifica, tutela della salute umana e rispetto della libertà della ricerca scientifica. – 5. Il caso dell'*Agent Orange*. – 6. Verso un crimine di ecicidio? – 7. Alcune considerazioni conclusive.

ISSN: 00226955 (print)

DOI: 10.26350/004084_000013

1. Le ragioni di un interesse penalistico per la questione

A ridosso della “Giornata internazionale della Terra”, il 18 aprile 2017 il Tribunale Monsanto ha emesso il proprio parere legale (*advisory opinion*), con il quale ha ritenuto la società multinazionale Monsanto responsabile di violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e dell'ambiente¹.

Il Tribunale Monsanto è un tribunale di opinione², nato sulla scorta di un'iniziativa promossa da una varietà di associazioni e persone fisiche im-

* Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

¹ International Monsanto Tribunal, *Advisory opinion*, L'Aia 18 Aprile 2017, in www.monsanto-tribunal.org/upload/asset_cache/189791450.pdf.

² Il primo esempio di tribunale di opinione fu quello promosso dal filosofo e attivista Bertrand Russell per giudicare della responsabilità degli Stati Uniti per crimini di guerra in Vietnam – tema cui lo studioso dedicò anche un proprio libro, *War crimes in Vietnam*, Londra 1967. In particolare, il cd. Tribunale Russell (o anche Tribunale Internazionale contro i crimini di guerra) si riunì in due diverse sedute, in Svezia (1966) e in Danimarca (1967); composto da personalità quali Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Julio Cortazar, si pronunciò ritenendo gli Stati Uniti responsabili dei suddetti crimini di guerra. Nel 1979, per iniziativa di Lelio Basso, fu fondato il Tribunale Permanente dei Popoli, con lo scopo di “promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori” (art. 2 dello Statuto). Nonostante l'esistenza di un tale Tribunale Permanente, nel tempo sono stati istituiti diversi tribunali di opinione autonomi, egualmente chiamati a giudicare della responsabilità di Stati o soggetti privati per la violazione dei diritti umani. La docu-

peginate nella lotta all'inquinamento ambientale³, riunitesi nella *Tribunal Monsanto Foundation* con lo scopo, appunto, di costituire un tribunale al quale sottoporre sei quesiti riguardanti, in particolare, la possibile violazione del diritto ad un ambiente sicuro, salubre e sostenibile, del diritto al cibo, del diritto alla salute, del diritto alla libertà della ricerca scientifica, nonché la possibile integrazione di crimini di guerra e del crimine di ecocidio. Composto da cinque giudici provenienti da Argentina, Senegal, Canada, Messico e Belgio, e presieduto dall'ex vice-presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Françoise Tulkens, il Tribunale Monsanto si è riunito a L'Aia nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2016, raccogliendo le testimonianze (trenta in totale) di tecnici e vittime delle attività dannose della società Monsanto; quest'ultima, invitata a prendere parte al processo, ha scelto di non presentarsi. Dopo circa sei mesi, il Tribunale ha emanato il proprio parere, rispondendo in senso affermativo a ciascuno dei quesiti.

Come tutte le pronunce promananti da tribunali di opinione, anche questa non ha un valore giuridico vincolante⁴, ma si propone di porre all'attenzione dell'opinione pubblica la questione degli effetti dannosi per l'ambiente e per la salute umana delle pratiche agricole-industriali della società Monsanto, e al contempo di contribuire all'avanzamento del diritto internazionale⁵ mediante l'approntamento di validi strumenti giuridici utili a chi (ong, Stati, vittime) vorrà in futuro contrastare simili attività. In particolare, il Tribunale aderisce a quelle proposte dottrinali favorevoli all'introduzione di uno specifico crimine ambientale, nonché alla responsabilizzazione diretta degli enti collettivi per crimini internazionali⁶.

Nonostante il Tribunale Monsanto sia un organismo a formazione volontaria, estraneo ai circuiti della giustizia ordinaria e come tale sprovvisto

mentazione riguardante il primo Tribunale Russell è disponibile al sito www.tuantran.org/russelltribunal/; per il Tribunale Permanente dei Popoli, si rimanda a <http://permanentpeopletribunal.org/>.

³ Tutte le informazioni sui soggetti promotori e sostenitori dell'iniziativa sono reperibili su www.monsanto-tribunal.org/why-a-tribunal/about-us.

⁴ J.P. Sartre, *Inaugural Statement*, 1967, in www.tuantran.org/russelltribunal/#a1: "It is true, we are only jurymen, we have no power to condemn, nor to acquit anyone. Therefore, we are not prosecutors. There will not even be a real accusation".

⁵ International Monsanto Tribunal, *Advisory opinion*, cit., p.9: "Opinion tribunals are tasked with examining, using a judicial method, the rules of law applicable to highly problematic events or situations which directly affect and are of serious concern to people or groups of people as well as to society as a whole. Their objective is twofold: alerting public opinion, stakeholders and policy-makers to acts considered as unacceptable and unjustifiable under legal standards; contributing to the advancement of national and international law".

⁶ *Ivi*, p. 14: "The Tribunal has aimed to contribute to the progressive development of international human rights law by proposing new legal avenues for corporate accountability and new legal concepts such as the international crime of ecocide, understood as causing serious damage or destroying the environment".

di poteri sanzionatori, la sua attività rivela profili meritevoli di interesse anche allo sguardo di uno studioso del diritto penale, in quanto convoglia temi ed istanze di stringente importanza e attualità.

In primis, la costituzione del tribunale di opinione sembra poter essere letta come espressione di un ‘movimento’⁷ di controllo sociale, volto a controbilanciare quel *deficit* di tutela derivante dalla frequente inerzia/impotenza dei singoli Stati nel contrasto alla criminalità delle imprese transnazionali. Un vuoto di tutela espressamente riconnesso, all’interno dell’*advisory opinion*, ad una duplice asimmetria: la prima, riguardante lo scarto tra i molteplici diritti riconosciuti alle imprese a livello internazionale, destinati a favorire gli scambi commerciali nel mercato globale, e i pochi obblighi cui le stesse imprese sono sottoposte, specie in termini di rispetto dei diritti umani⁸; la seconda, invece, che risiede nella differenza tra mezzi e risorse a disposizione delle *corporation*, da un canto, e degli Stati e delle vittime, dall’altro: una sproporzione tale da consentire alle prime di inibire la diffusione delle conoscenze riguardanti la dannosità di certe pratiche e prodotti⁹. L’intera operazione, dunque, consente di riflettere su grado e modalità di coinvolgimento delle vittime di criminalità economica – segnatamente ambientale – quantomeno nella fase di ‘disvelamento’ degli effetti dannosi di determinate attività, se non anche nell’acertamento delle responsabilità e nella applicazione delle sanzioni¹⁰.

⁷ Si utilizza qui la terminologia adoperata da M. Delmas-Marty, *Les grands systèmes de politique criminelle*, Parigi 1992, pp. 274 ss., dove le pratiche di controllo sociale, in particolar modo quelle promananti dai gruppi sociali, sono descritte quali *mouvements* di “adattamento” al *model étatique*. In questo caso, l’istituzione ed il lavoro del Tribunale Monsanto, pur rientrando in simile descrizione, va a collocarsi in un contesto non già statale ma internazionale.

⁸ La “Part Three” dell’*advisory opinion* è appunto rubricata “*The Growing Gap between International Human Rights Law and Corporate Accountability*”, in International Monsanto Tribunal, *Advisory opinion*, cit., pp. 49 ss. La disimmetria tra diritti riconosciuti e obblighi imposti alle imprese è un tema preso in considerazione sin dal primo report del Secretary General’s Special Representative on Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises dell’ONU del 5 settembre 2007, ove si riconosceva come proprio il distacco tra la dimensione globale dei mercati e la capacità delle società di gestire le conseguenze del proprio agire rischiasse di lasciare spazio a nazionalismi o fondamentalismi assertivi ed intolleranti quali uniche risposte alle richieste di protezione sociale, individuandosi come obiettivo auspicabile l’incorporazione all’interno dei mercati globali di valori condivisi e pratiche istituzionali.

⁹ È questo il contenuto del quarto quesito sottoposto al tribunale, che attiene alla supposta violazione da parte della società Monsanto della libertà necessaria alla ricerca scientifica.

¹⁰ Sul tema della tutela delle vittime, v. per tutti, F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, 3a ed., Milano 2003, in particolare pp. 221 ss.; per una panoramica sulla condizione della vittima nello scenario interno, sovranazionale ed internazionale, L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, Milano 2015; con particolare riferimento alle vittime della criminalità d’impresa, da ultimo, C. Mazzucato (a cura di), *Victims and corporation. Implementation of Directive 2012/29/EU for victim of corporate crimes and corporate violence*, Milano 2016, disponibile in www.victimsandcorporations.eu.

Non è però il solo sguardo esterno – dall’alto – al fenomeno a rivelarsi proficuo, in quanto anche l’analisi del contenuto del parere legale rivela elementi di sicuro interesse. Da un canto, la base giuridica cui ricorre il Tribunale per valutare il comportamento della società Monsanto, consistente in una serie di atti e convenzioni internazionali, dà modo di riflettere sulle possibili forme di prevenzione e contrasto alle attività potenzialmente illecite delle imprese¹¹, specie transnazionali¹²; dall’altro, l’adesione ad una recente proposta dottrinale¹³, che promuove l’adozione, da parte dei singoli Stati, di una convenzione che disciplini il crimine di ecicidio, permette di indagare le potenzialità adattive del diritto penale a contesti caratterizzati da incertezza scientifica, ove possibile è il verificarsi di eventi disastrosi.

Il presente contributo si propone allora di ‘prendere sul serio’ il parere legale, alla stregua di un provvedimento autenticamente giurisdizionale, al fine di far emergere le suddette problematiche, contenute, più o meno in filigrana, al suo interno.

2. Vittime e criminalità d’impresa

L’*advisory opinion* si struttura in tre parti: la prima riguarda le condizioni alle quali ha operato il Tribunale; la seconda comprende le risposte ai sei quesiti ad esso sottoposti; la terza, infine, contiene le già menzionate considerazioni circa lo stato dei diritti e degli obblighi di cui le imprese transnazionali si trovano ad essere destinatarie nello scenario internazionale.

¹¹ Con riferimento alle diverse forme di responsabilità delle persone giuridiche nel contesto europeo, A. Fiorella (ed.), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs – Vol. I. Liability “ex crimine” of legal entities in member states*, Napoli 2012; G. Giudicelli-Delage – S. Manacorda – J. Tricot (éds.), *La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales*, Parigi 2013. Rispetto, invece, alla configurabilità di una responsabilità diretta per crimini internazionali delle corporation, L. Verrydt, *Corporate Involvement in International Crimes: An Analysis of the Hypothetical Extension of the International Criminal Court’s Mandate to Include Legal Persons*, in D. Brodowski – M.E. de los Monteros de la Parra – K. Tiedemann – J. Vogel (ed.), *Regulating Corporate Criminal Liability*, New York-Londra 2014, pp. 281 ss.; P.H. van Kempen, *The Recognition of Legal Persons in International Human Rights Instruments: Protection Against and Through Criminal Justice?*, in M. Pieth – R. Ivory (ed.), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence and Risk*, Londra 2011, pp. 355 ss.

¹² Il riferimento alle imprese come transnazionali (ITN) consente di identificarle quali centri unitari di potere, a prescindere dalla loro articolazione in società differenti, mediante le quali agiscono all’esterno e che ne connotano la ‘capacità giuridica’. In dottrina, A. Clapham, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford 2006, pp. 199 ss.; per un inquadramento storico-problematico del problema della responsabilità delle imprese transnazionali, con opportuni riferimenti alla questione terminologica, A.J. Golia, *La responsabilità delle imprese transnazionali per violazione dei diritti fondamentali. Una prospettiva di diritto costituzionale comparato*, in *Rivistagruppodipisa*, 3 (2015), spec. pp. 3 ss.

¹³ L. Neyret (éd.), *Des écocrimes à l’écocide: Le droit pénal au secours de l’environnement*, Parigi 2015.

L'analisi della procedura giudiziale mette in evidenza il ruolo svolto dalle vittime. Si tratta infatti di una procedura ritagliata sul modello fornito dalla Corte Internazionale di Giustizia – allorché sia chiamata a rendere pareri consultivi¹⁴ – che non contempla la presenza di imputati, essendo destinata esclusivamente a fornire un'interpretazione su di una determinata questione giuridica. Pertanto, davanti al Tribunale Monsanto le testimonianze sono state rese in assenza di giuramento e di controesame, sebbene, ai fini della redazione del parere, i fatti e le circostanze che ne costituivano l'oggetto sono stati considerati "come provati". Inoltre, il distinguo tra vittime, qui da intendersi come chiunque sia danneggiato da una certa situazione o comportamento, e soggetti esperti, ovvero individui muniti di un sapere tecnico su di un tema specifico, è stato oggetto di ridimensionamento, come si evince dal discorso conclusivo della Presidente Tulkens, ove si è rimarcato come l'esperienza del sopportare le conseguenze dannose di un fenomeno renda le vittime 'soggetti esperti'¹⁵.

Simile valutazione illumina il senso della costituzione del Tribunale Monsanto, da intendersi quale luogo deputato a dare voce alle testimonianze delle vittime, entro un orizzonte comune a quello in cui si collocano le tendenze legislative e giurisprudenziali che nell'ultimo ventennio hanno spinto per una sempre maggiore considerazione della posizione della vittima sulla scena penale¹⁶. Non più 'convitato di pietra'¹⁷ del (procedimento e del) processo penale, bensì attore, meritevole di maggiori diritti, supporto, protezione e partecipazione, beninteso a condizione che non siano intaccate le prerogative dell'accusato¹⁸.

Note sono le riserve critiche rivolte da parte della dottrina – non solo penalistica – a simile processo¹⁹, fondate sulla preoccupazione che un 'protagonismo' della vittima²⁰ possa essere la base per uno scivolamento

¹⁴ Si veda il cap. IV dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e la parte IV delle Regole Procedurali (entrambe rubricate "Advisory Opinion").

¹⁵ Il video delle dichiarazioni conclusive rese dalla giudice Tulkens è disponibile sul sito <http://it.monsantotribunal.org/>.

¹⁶ Per un'ampia mappatura dello 'statuto' della vittima nei contesti nazionale, sovranazionale ed internazionale, L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., *passim*; per una ricostruzione attenta maggiormente alla dimensione processuale, da ultimo, M. Bargis – H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino 2017.

¹⁷ Così L. Cornacchia, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, (2013), pp. 1760 ss.

¹⁸ *Ivi*, p. 1763, ove si rileva come sia "tutt'altro che indiscusso" il presupposto dell'irriducibile contrapposizione tra garantismo penale e diritti delle vittime.

¹⁹ C. Eliacheff – S. Larivière, *Il tempo delle vittime. Come le vittime sono diventate i nuovi eroi della società democratica contemporanea*, Parigi 2007, trad. it. a cura di C. Calabrese, Milano 2008; D. Giglioli, *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Milano 2014.

²⁰ S. Lorusso, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, (2013), pp. 881 ss.

della funzione del processo penale dalla tutela di pubblici interessi ad una dimensione privatistica, volta al mero soddisfacimento di istanze punitive reclamanti ‘giustizia’ e determinate a trovare nella ritualità del processo penale una catarsi in grado di placare sollecitazioni prettamente vendicative²¹. La ‘irruzione’ delle vittime sulla scena penale rischierebbe pertanto di condurre ad una banalizzazione del diritto penale²², in contrasto con i tradizionali principi di legalità, offensività ed *extrema ratio*²³, e avrebbe al contempo l’effetto di legittimare a livello locale politiche egemoniche, ove l’interesse manifestato per la tutela di soggetti presentati come deboli sarebbe strumentale ad aggregare consenso in un periodo storico in cui forte è la crisi di legittimazione del legislatore²⁴.

Simili rischi, tuttavia, si ridimensionano laddove si faccia riferimento al settore della *corporate violence*²⁵, ove, si è notato, le vittime continuano a restare “*confinata nell’ombra*”²⁶. Ciò accade in ragione di una serie di fattori individuabili anzitutto nelle difficoltà legate all’identificazione dei soggetti danneggiati e alla raccolta di informazioni adeguate circa l’eziologia del danno, che impediscono la formazione di una ‘presa di coscienza del proprio ruolo’ da parte delle vittime. Problemi ulteriori si pongono con riguardo alla concreta possibilità/opportunità di partecipazione delle

²¹ C. Piergallini, *Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, (2005), p. 1671, ove, a commento della nota vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Petrochimico di Porto Marghera, si osserva: “*Non tutti gli incidenti, per quanto gravi e catastrofici, possono essere trasformati in delitti: la ricerca di ‘cause’ esplicative alimenta spirali pericolose (...). Nondimeno, il rituale della giustizia penale è andato inesorabilmente in scena, con il suo carico elevatissimo di costi umani e processuali. La ‘catarsi’ reclamata dalla pubblica accusa ha conosciuto una cocente sconfitta (...)*”. In senso analogo, con riferimento ai procedimenti penali per omicidio colposo in cui la causa di morte è costituita dal mesotelioma pleurico per effetto di esposizione all’amianto, T. Padovani, *La tragedia collettiva delle morti da amianto e la ricerca di capri espiatori*, in *Riv. it. med. leg.*, 2 (2015), pp. 383 ss.

²² Cfr. S. Manacorda, *Dalle Carte dei diritti a un diritto penale “à la carte”? Note a margine delle sentenze Fransson e Melloni della Corte di Giustizia*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 3 (2013), p. 244.

²³ Cfr. S. Manacorda, *Dovere di punire? Gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto*, in M. Meccarelli – P. Palchetti – C. Sotis (a cura di), *Il lato oscuro dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell’individuo*, Madrid 2013, in particolare pp. 339 ss.

²⁴ Cfr. L. Cornacchia, *Vittime e giustizia criminale*, cit., pp. 1760 ss. Più in generale, per una critica all’uso simbolico del diritto penale, v. per tutti S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, IIa ed., Napoli 1997.

²⁵ Il concetto di *corporate violence* è di matrice criminologico-sociologica e non presenta una perfetta sovrapposibilità con le categorie giuridiche di ‘violenza’ e di ‘responsabilità da reato dell’ente’, dovendosi riferire a quelle condotte commesse da imprese nel corso delle loro legittime attività che risultano in danni alla salute, integrità o vita delle persone. Al riguardo, cfr. A. Visconti, *Premessa a G. Forti – S. Giavazzi – C. Mazzucato – A. Visconti (a cura di), Linee Guida per per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, Milano maggio 2017, p. 20, disponibile al sito www.victimsandcorporations.eu.

²⁶ L. Natali, *Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività*, in *Studi sulla questione criminale*, (2014), p. 85.

vittime al processo – qualora l’ampio numero dei soggetti coinvolti rischi di pregiudicarne la celerità, quando non già l’effettiva praticabilità²⁷ – e di accesso a mezzi di risoluzione conciliativo-riparativa, generalmente ritenuti più adattati per i crimini tradizionali, ove maggiore sarebbe l’effetto di contrasto alla reiterazione del comportamento rispetto ai *corporate crime*, per i quali occorre un cambiamento sistematico che non sembrerebbe poter essere assicurato né mediante strumenti extra-giudiziali né tantomeno entro la sede processuale²⁸.

Tra le problematiche evidenziate, quella legata alla disimmetria di informazioni e mezzi costituisce il tratto segnante del rapporto tra vittime e *corporation*: uno “*squilibro di potere e conoscenza – potremmo dire lo squilibrio nel potere di conoscenza*”, capace di condurre ad una “*ingiustizia epistemica*”²⁹. La valorizzazione del ruolo delle vittime potrebbe produrre, allora, effetti positivi, dando conto di quei processi di appropriazione della conoscenza che originano ‘dal basso’, giacché promossi in prima persona dai soggetti coinvolti, e capaci di stimolare attività di monitoraggio, ricerca, diffusione e condivisione del sapere, che spesso costituiscono il primo moto di reazione alle attività inquinanti delle imprese, contribuendo a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi inquirenti sul tema³⁰. Si tratta dunque di dare risalto a simili processi di presa di coscienza, da parte di un certo numero di individui, della propria condizione di vittime, e di raccolta, condivisione, confronto e diffusione di conoscenze dirette, quali possibili momenti significativi nella scoperta e contrasto della criminalità d’impresa, specificamente ambientale. A condizione, però, che non si finisca per avere una sovrapposizione tra la posizione della vittima e della pubblica accusa³¹, e non si ancorino i pubblici poteri alla visione ‘particolare’ fornita dalle persone danneggiate³².

L’operazione veicolata dalla *Monsanto Foundation* va pertanto ricondotta a tale scenario, quale tentativo di diffusione delle conoscenze da parte di soggetti esperti e vittime, basato sulla condivisione di esperienze e testimonianze dirette, convogliate verso un unico centro e messe a di-

²⁷ Per un efficace esempio di come l’ampia partecipazione delle vittime al processo penale possa di fatto impedirne il regolare svolgimento, con accenti fortemente critici, C. Eliacheff – S. Larivière, *Il tempo delle vittime...*, cit., pp. 133 ss.

²⁸ Cfr. K. Lauwaert, *Vulnerability and Needs of Crime Victims in General and of Corporate Violence Victims in Particular*, in C. Mazzuccato (a cura di), *Victims and Corporations...*, cit., pp. 80 ss.

²⁹ G. Forti, *Foreward*, in C. Mazzuccato (a cura di), *Victims and Corporations...*, cit., p. XI.

³⁰ V. L. Natali, *Green criminology e vittimologia ambientale...*, cit., p. 85, il quale richiama a sua volta gli studi compiuti da R. White, *Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-global Criminology*, Londra-New York 2011, spec. pp. 105 ss.

³¹ Cfr. C. Eliacheff – S. Larivière, *Il tempo delle vittime...*, cit., p. 38 ss.

³² Cfr. L. Natali, *Green criminology e vittimologia ambientale...*, cit., p. 86.

sposizione, tramite sito internet e mediante il coinvolgimento dei mezzi di informazione, di un pubblico ampio. Significativa, in questo senso, l'assemblea popolare (*People's Assembly*) che si è svolta a margine dei lavori del tribunale, dove persone provenienti da tutto il mondo si sono incontrate per discutere degli effetti causati dall'agricoltura industriale e di come organizzarsi per reagire. In questo modo l'istituzione del Tribunale e l'emanazione della *advisory opinion* hanno rappresentato tanto il culmine del lavoro di studio e raccolta svolto fino a quel momento quanto un fattore di propulsione per la sempre maggiore diffusione della questione a livello internazionale.

3. *Forme di responsabilizzazione delle imprese nel contesto internazionale*

La base giuridica (*applicable law*) utilizzata dal Tribunale consente di volgere lo sguardo agli strumenti disponibili a livello internazionale per prevenire e contrastare la criminalità d'impresa. Il testo di riferimento è rappresentato dai *Guiding Principles on Business and Human Rights* (GP) dell'ONU³³, frutto del lavoro svolto nel corso degli anni dal gruppo di studio diretto dal Professore Ruggie – *Special Representative* dell'ONU³⁴ – con lo scopo di implementare il precedente “*Protect, Respect and Remedy*” *Framework*.

Entrambi i testi si fondano su tre pilastri, individuabili nel dovere dello Stato di proteggere gli individui da violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate da soggetti terzi, comprese le imprese; nella consequenziale necessità di assicurare il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese; infine nell'opportunità di prevedere, per le vittime di violazioni dei diritti umani realizzate dalle imprese, rimedi effettivi, di natura sia giudiziale che stragiudiziale.

In questo modo, si delineano in capo a soggetti diversi responsabilità “*differenziate ma complementari*”³⁵, senza che ciò corrisponda all'insorgere per le imprese di obblighi giuridicamente vincolanti. Si parla al riguardo di una “*responsibility to respect*” (R2R), costituendo i GP una enunciazione di *standard* e di pratiche da mettere in atto “*per raggiungere risultati tangibili in favore di individui e popolazioni danneggiate al fine*

³³ U.N. *Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United Nations “Protect, Respect and remedy” Framework*, New York-Ginevra 2011.

³⁴ Un resoconto dell'attività svolta in qualità di *Special Representative* dell'ONU è contenuta in J. Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, New York 2013.

³⁵ “*Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights*”, *Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, 2008, par. 9, ove si parla di “*differentiated but complementary responsibilities*”.

di contribuire ad una globalizzazione socialmente sostenibile, senza che ciò abbia l'effetto di creare nuovi obblighi internazionali³⁶".

I GP rappresentano allora un passo in avanti nella maggiore responsabilizzazione degli enti sulla scena internazionale, quantomeno rispetto al precedente *Global Compact 2000*, che si caratterizzava per essere un progetto di natura prettamente volontaristica, "la più grande iniziativa per la cittadinanza delle imprese³⁷"; allo stesso tempo, però, i GP confermano la rinuncia da parte delle Nazioni Unite a percorrere la strada della costruzione di obblighi giuridicamente vincolanti direttamente in capo alle imprese. Nel 2003, infatti, la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani aveva elaborato le *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with Regard to Human Rights*³⁸, che miravano a sottoporre le società commerciali ai medesimi obblighi che vincolano a livello internazionale gli Stati, ma il progetto era naufragato quando nel 2005 l'allora Commissione per i Diritti Umani (l'attuale Consiglio dei Diritti Umani) delle Nazioni Unite aveva respinto l'approvazione delle norme. In tale contesto si inseriva la nomina dello *Special Representative* dell'ONU, cui era affidato il compito di superare la situazione di stallo venutasi a creare e di chiarire i ruoli e le responsabilità di Stati, società e altri attori sociali coinvolti nell'ambito economico, con riferimento particolare al rispetto dei diritti umani. I GP rappresentano il risultato di questo lavoro, pervaso dunque da un certo spirito pragmatico³⁹, come testimonia l'ampio coinvolgimento nella fase prodromica alla redazione del testo di *stakeholder*, enti collettivi, attori statuali e non, nell'evidente tentativo di perseguire uno scopo di legittimazione preventiva.

Con riguardo al contenuto, le procedure dettate dai GP per le imprese sono rivolte ad individuare, analizzare, azzerare o contenere il rischio di violazione dei diritti dell'uomo e a porvi eventualmente rimedio, conformemente a quella idea di *compliance* d'impresa maturata nel contesto sta-

³⁶ U.N. *Guiding Principles on Business and Human Rights*, cit., p. 6.

³⁷ J.C. Ruggie, *Business and Human Rights*, 2013, in www.obchcr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHREN.pdf.

³⁸ UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2.

³⁹ È lo stesso Ruggie a parlare di "*principled pragmatism*" nell'*Interim Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, 2006, par. 8.

tunitense⁴⁰ e rapidamente diffusasi sulla scena internazionale⁴¹. In termini estremamente riassuntivi, si può dire che la nozione di *compliance* – da un punto di vista penalistico – indichi la tendenza alla “adesione alla norma legislativa da parte degli attori economici organizzati⁴²”, stimolata mediante una ‘intrusione’ nell’organizzazione aziendale per il tramite di protocolli organizzativi – i cd. *compliance program* – idonei a conformare l’attività d’impresa alle prescrizioni di legge. A fronte di tale inedita ingerenza esterna nella gestione organizzativa dell’impresa, si prevedono benefici a livello sanzionatorio, in forma maggiore o minore a seconda che l’impresa abbia adottato i *compliance program* in un tempo precedente o successivo alla realizzazione del reato. In questo modo, una volta accertata l’inefficacia nei confronti delle imprese della sola sanzione pecuniaria – che sarebbe considerata alla stregua di un mero costo d’impresa – si adotta una visione politico-criminale incentrata su di una strategia del ‘bastone e della carota’ (cd. *stick and carrot approach*)⁴³.

A livello di Nazioni Unite la logica *compliance* è riproposta nella misura in cui finanche a livello internazionale si spinge per l’adozione da parte delle imprese di un insieme di procedure preventive, finalizzate essenzialmente al rispetto dei diritti dell’uomo. Tali pratiche sono inoltre sovente recepite all’interno di convenzioni promosse da organizzazioni internazionali, con l’effetto di ottenere una standardizzazione su scala globale⁴⁴. In questo modo i GP ottengono una diversa e maggiore vincolatività all’in-

⁴⁰ Sul tema la bibliografia è vastissima; per una ricostruzione del concetto e della sua evoluzione negli Stati Uniti, pur all’interno di una visione peculiare, W. Laufer, *Corporate Bodies and Guilty Minds*, Chicago 2006; sulla *compliance*, v. inoltre L. Arroyo Zapatero – A. Nieto Martin (ed.), *El derecho penal economico en la era compliance*, Valencia 2013, ed in particolare U. Sieber, *Programas de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica*, *ivi*, pp. 63 ss., nonché A. Nieto Martin – J.A. Lascurain Sanchez – I. Blanco Cordero – B. Garcia Moreno (ed.), *Manual de cumplimiento penal en la empresa*, Valencia 2015. In lingua italiana, v. C. De Maglie, *L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano 2002, e, da ultimo, G. Rossi (a cura di), *La corporate compliance: una nuova frontiera per il diritto?*, Milano 2017.

⁴¹ Sul fenomeno della diffusione della logica *compliance* nella gran parte dei sistemi giuridici occidentali, v. A. Nieto Martin, *Americanisation or Europeanisation of corporate crime?*, in M. Delmas Marty – M. Pieth – U. Sieber (éds.), *Les chemins de l’harmonisation pénale*, Parigi 2008, pp. 327 ss.; S. Manacorda, *La dinamica dei programmi di compliance aziendale: declino o trasfigurazione del diritto penale dell’economia?*, in *Le Soc.*, (2015), pp. 477 ss.; con particolare riferimento all’Italia, F. Centonze, *La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema dell’importazione dei “compliance programs” nell’ordinamento italiano*, in *AGE*, 2 (2009), pp. 219 ss.

⁴² S. Manacorda, *La dinamica dei programmi di compliance aziendale: declino o trasfigurazione del diritto penale dell’economia?*, cit., p. 479.

⁴³ J.C. Jr. Coffee, “Carrot and stick” Sentencing: Structuring Incentives for Organizational Defendants, in *Federal Sentencing Reporter*, vol. III, 3 (1990), pp. 126 ss.

⁴⁴ J. Ruggie, *Business and Human Rights*, cit., evidenzia come gli elementi principali dei GP siano stati fatti propri da numerosi organismi quali per esempio l’Ocse, con le *Linee-guida per le imprese multinazionali* del 2011, oppure l’*International Standard Organization* (ISO), con l’ISO 26000 sulla responsabilità sociale.

terno degli Stati che sottoscrivono tali convenzioni, in parte ridimensionandosi la questione della loro mancata obbligatorietà. Inoltre, va tenuto conto di come l’idea di *compliance* in ambito penale faccia leva sulla ‘convenienza’ per le imprese ad adottare presidi preventivi conformi alla legge – che consentono di accedere ad una serie di benefici – piuttosto che sulla autoritatività del comando⁴⁵. Di conseguenza, emerge piuttosto la necessità di disporre di un apparato sanzionatorio effettivo, giacché ad un possibile beneficio conseguibile dall’impresa tramite un comportamento rispettoso delle regole e dunque *compliant*, deve contrapporsi la minaccia di una sanzione da applicare tutte le volte in cui ciò non accada.

In tale ottica, assume rilievo dirimente, come si vedrà meglio più avanti (par. 6), il riferimento compiuto dal Tribunale Monsanto alla proposta contenuta nella *Convention Écocide*⁴⁶, in base alla quale il crimine internazionale di ecocidio sarà perseguito anzitutto dai singoli Stati, che dovranno impegnarsi a prevedere strumenti sanzionatori adeguati anche nei confronti degli enti collettivi, e solo in via complementare e sussidiaria davanti ad una istituenda Corte penale internazionale dell’ambiente.

4. Incertezza scientifica, tutela della salute umana e rispetto della libertà della ricerca scientifica

La seconda parte del parere legale affronta analiticamente i singoli quesiti sottoposti al Tribunale. Dalla lettura complessiva degli stessi – e dalle risposte fornite dal Tribunale – si può evincere una sorta di progressione logico-concettuale, che culmina con il sesto quesito, dove si ‘invoca’ l’introduzione del crimine internazionale di ecocidio. Per poter tuttavia riflettere sull’approdo conclusivo del parere, è necessario passare in rassegna tutti i quesiti, in modo da delineare con maggiore chiarezza i problemi sul campo.

Il primo attiene alla violazione del diritto ad un ambiente salubre, da intendersi comprensivo della tutela dell’ecosistema, della biodiversità e della salute umana. Con un procedimento comune agli altri cinque quesiti, il Tribunale definisce dapprima il diritto in questione, attraverso il riferimento alle fonti internazionali che lo prevedono, e successivamente richiama le te-

⁴⁵ Se negli Stati Uniti l’adozione di *compliance program* è facoltativa, producendo effetto nella determinazione della sanzione, in Italia si discute della obbligatorietà o meno dei modelli di organizzazione, in un contesto in cui la mancata adozione del modello non è sanzionata *ex se*, a differenza invece di quanto è stato di recente previsto in Francia con l’entrata in vigore della *Loi Sapin II (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)*, che all’art. 17 co. 4 prevede appunto la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie nei confronti di quelle imprese che, tenute a farlo, non abbiano adottato le misure e le procedure anticorruzione previste dal medesimo articolo.

⁴⁶ *Projet de Convention contre l’Écocide (Convention Écocide)*, in L. Neyret (a cura di), *Des écocrimes à l’écocide...*, cit., pp. 301 ss.

stimonianze rese nel corso del processo. In particolare, la società Monsanto è ritenuta responsabile per l'utilizzo del Roundup, un erbicida contenente glifosato, e di semi geneticamente modificati (OGM), a loro volta resistenti al glifosato: l'utilizzo combinato di tali prodotti avrebbe attentato alla biodiversità del pianeta. Del glifosato si richiamano anche gli effetti cancerogeni, come riconosciuti dall'agenzia intergovernativa IARC (*International Agency for Research on Cancer*), benché il documento redatto il 16 marzo 2016 riconosca solo la “*probabile cancerogenicità per l'uomo*”⁴⁷.

Il secondo quesito riguarda la violazione del diritto al cibo, anch'esso latamente inteso, giacché non limitato al solo diritto a cibarsi e nutrirsi, ma comprensivo anche della effettiva possibilità di nutrirsi a sufficienza e in modo adeguato, sano e permanente, nonché di produrre cibo e di poterlo vendere⁴⁸. La società Monsanto è ritenuta responsabile di aver pregiudicato il diritto al cibo di numerose popolazioni, non solo a causa del danneggiamento dell'ambiente perpetrato mediante l'utilizzo di glifosato e OGM, ma anche tramite una loro commercializzazione aggressiva, che avrebbe determinato la perdita di scelta per i contadini nell'acquisto della tipologia di sementi, costringendoli al pagamento di pesanti *royalties*.

Il terzo quesito attiene al rispetto della salute umana, e in questo caso il Tribunale fa esplicito riferimento ad uno dei principi riconosciuti nei GP, in particolare al n. 15 lett. b), ove si stabilisce che le imprese devono agire secondo *due diligence*, ovvero devono mettere in atto procedure di identificazione, prevenzione e attenuazione del rischio di violazione dei diritti umani. Tra queste ultime, sottolinea il Tribunale, rientra il dovere di informare consumatori e comunità degli effetti anche solo potenzialmente dannosi dei propri prodotti, in conformità al principio di precauzione⁴⁹. All'interno di tale quesito è fatto inoltre riferimento ai policlorobifenili (PCBs), composti organici il cui effetto cancerogeno è scientificamente dimostrato: sebbene Monsanto da anni non ne faccia più uso, se ne contesta l'ampio utilizzo nel periodo all'incirca tra il 1935 e il 1979, un'epoca in cui, si sostiene, la stessa società era consapevole della pericolosità per la salute umana di tale prodotto⁵⁰. Con riguardo invece a glifosato e OGM, attualmente utilizzati da Monsanto, lo scenario appare sensibilmente diverso. Per il primo, infatti, il Tribunale richiama differenti studi che sembrano negare la

⁴⁷ www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Q&A_Glyphosate.pdf.

⁴⁸ *International Monsanto Tribunal, Advisory opinion*, cit., p. 22.

⁴⁹ Una rassegna degli atti internazionali in cui il principio di precauzione ha trovato riconoscimento in materia ambientale è contenuta nella *Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione* (COM(2000) 1 def.), del 2 febbraio 2000, allegato II. Sul tema, da ultimo, L. d'Ambrosio – G. Giudicelli-Delage – S. Manacorda (éds.), *Principe de précaution et métamorphoses de la responsabilité*, Parigi 2018.

⁵⁰ In realtà, il Tribunale non spiega da quale circostanza si ricavi la consapevolezza della Monsanto circa la dannosità dei PCBs.

cancerogenicità della sostanza⁵¹; tuttavia, è lo stesso Tribunale a dubitare della genuinità di questi studi, sulla base tanto di alcune considerazioni successivamente espresse da chi a tali studi aveva preso parte⁵², quanto in ragione della documentazione prodotta dalla medesima società Monsanto nel 2017 nel corso di un procedimento dinanzi alla Corte distrettuale di San Francisco, dalla quale emergerebbe lo sforzo profuso dalla Monsanto per manipolare la ricerca scientifica sul proprio erbicida⁵³. Con riferimento agli OGM, invece, il Tribunale evidenzia l’assenza di un consenso scientifico circa la dannosità per la salute umana, sottolineando come ciò si rifletta sulla mancanza di un consenso politico a livello internazionale in merito al loro utilizzo, e riprendendo l’invito formulato dallo *Special Rapporteur* dell’ONU nella 34ma sessione dello *Human Rights Council* a regolamentare urgentemente la materia sulla base del principio di precauzione. Sebbene dunque i dati scientifici richiamati si rivelino contraddittori in ordine alla dannosità dei prodotti in questione per la salute umana, il Tribunale ritiene che Monsanto, in quanto società produttrice di sementi OGM che incrementano l’uso del glifosato, abbia posto in essere pratiche che hanno avuto un impatto negativo sulla salute umana.

Si tratta peraltro di una statuizione da leggere alla luce del successivo quesito, che riguarda la violazione della libertà necessaria alla ricerca scientifica. Secondo il Tribunale, infatti, sulla base delle testimonianze rese, si può ritenere che la società Monsanto abbia posto in essere attività decettive, consistenti in azioni routinarie disoneste ed ingannevoli volte a screditare ricerche scientifiche indipendenti e a finanziarne di false, nonché dirette a fare pressioni o finanche corrompere pubblici ufficiali per approvare il commercio dei prodotti Monsanto, eventualmente intimidendo-

⁵¹ Oltre a quello, già menzionato, effettuato dalla IARC, che individua una probabile cancerogenicità del glifosato, si fa riferimento altresì agli studi realizzati dalla EFSA (*European Food Safety Authority*) e dalla EPA (*U.S. Environmental Protection Agency*), che approdano invece a conclusioni di segno opposto.

⁵² Il riferimento è alle conclusioni cui sono giunti alcuni ricercatori membri del *panel* di ricerca che hanno criticato le conclusioni dell’EPA, avendo riscontrato come l’esposizione a glifosato faccia aumentare significativamente il rischio di contrarre il linfoma non Hodgkin. Al riguardo, v. il *Meeting Minutes and Final Report of the December 13-16, 2016 Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (IFRA) Scientific Advisory Panel (SAP)*, Arlington-Virginia, 1 (2017), disponibile in www.epa.gov/sites/production/files/2016-10/documents/jqpa_sap_glyphosate_2016_panel_member_roster.pdf.

⁵³ La vicenda è ricostruita, tra gli altri, da D. Hakim, *Monsanto Weed Killer Roundup Faces New Doubts on Safety in Unsealed Documents*, in *New York Times*, 14 marzo 2017, disponibile su www.nytimes.com/2017/03/14/business/monsanto-roundup-safety-lawsuit.html. Successivamente alla emanazione dell’*advisory opinion*, la questione ha assunto ulteriore importanza, in ragione della decisione della Corte federale di San Francisco di rendere pubblica gran parte della documentazione riservata della Monsanto, relativa alle oltre 55 cause pendenti contro la società, da cui si evincerebbe la natura controversa dei rapporti tra alcuni dirigenti dell’EPA e quelli di Monsanto. I cd. “*Monsanto papers*” – così ribattezzati dai media di tutto il mondo – sono attualmente consultabili al sito <https://usrtk.org/pesticides/mdl-monsanto-glyphosate-cancer-case-key-documents-analysis/>.

do coloro che tentavano di informare i consumatori della presenza di prodotti Monsanto nel cibo o altrove.

In questo modo, la situazione di incertezza scientifica circa la dannosità dei prodotti utilizzati da Monsanto è ricondotta non già (o non solo) alla innovatività dei prodotti e alla conseguente difficoltà di conoscere degli effetti del loro utilizzo, ma al comportamento illecito della Monsanto, che avrebbe impedito di fare chiarezza e di approdare ad una conoscenza condivisa. Le soluzioni al terzo e quarto quesito, pertanto, ‘dialogano’ tra loro, entrambe gettando luce sullo squilibrio di mezzi e di conoscenza – lo squilibrio nella diffusione o meno delle conoscenze – tra vittime e *corporation*.

5. Il caso dell’Agent Orange

Il quinto quesito si riferisce ad una condotta della società Monsanto che attiene non già alla violazione di un diritto umano, bensì alla commissione, seppure in concorso, di un crimine di guerra, così come definito dall’art. 8 par. 2 dello Statuto della Corte Penale Internazionale⁵⁴. In particolare, a Monsanto si contesta la fornitura all’esercito statunitense, nel corso dell’operazione militare “*Ranch Hand*” effettuata in Vietnam nel 1962, del cd. *Agent Orange*, un componente contenente diossina, che a partire da quell’anno e fino al 1971 fu spruzzato in ingenti quantità sulle foreste dove si nascondevano le truppe vietnamite.

Nel corso del processo non sono state raccolte testimonianze dirette degli effetti dannosi che l’*Agent Orange* ha prodotto sulla popolazione e sull’ambiente vietnamita, nonché sui militari che combatterono in Vietnam. Piuttosto, si fa riferimento a studi scientifici e a due richieste di risarcimento per i danni derivanti dall’esposizione all’erbicida. La prima era stata promossa dalla *Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin* dinanzi alla *New York East District Court*, la quale ha rigettato la domanda sulla base della constatazione per cui, pur contenendo diossina, l’*Agent Orange* non sarebbe stato utilizzato per avvelenare la popolazione, bensì come diserbante; la seconda, sostenuta da un’associazione di veterani della guerra del Vietnam davanti alla Corte Suprema della Corea del Sud, ha trovato invece accoglimento, riconoscendosi come fondata la pretesa di risarcimento di 39 veterani nei confronti di Monsanto per i danni derivanti dall’utilizzo dell’erbicida.

Sulla base di tali provvedimenti, il Tribunale Monsanto ritiene che, pur non essendo mai stata accertata la responsabilità degli Stati Uniti per crimini di guerra, cosa che impedisce di poter configurare un concorso di

⁵⁴ Per una descrizione del contenuto dell’articolo 8, G. Werle, *Diritto dei crimini internazionali*, trad. it. a cura di A. di Martino, Bologna 2009, pp. 370 ss.

Monsanto, le prove a supporto di tale crimine "sarebbero potute esistere", e che "qualora il crimine di ecicidio venisse inserito nello Statuto di Roma, le condotte qui contestate potrebbero rientrarvi"⁵⁵.

La risposta a questo quesito si presenta come la meno argomentata, oltre ad essere l'unica non supportata da testimonianze dirette, e sembra assumere rilievo eminentemente per la finalità perseguita, ovvero sostenere forme di responsabilizzazione diretta degli enti collettivi nello scenario internazionale⁵⁶.

6. Verso un crimine di ecicidio?

La possibilità che le descritte attività di Monsanto, presenti e passate, integrino il crimine di ecicidio, inteso come "causazione di danni seri o distruzione dell'ambiente, così come di un'alterazione significativa e durevole dei beni comuni o dei servizi ecosistemici sui quali alcuni gruppi umani fanno affidamento", è l'oggetto dell'ultimo quesito. Esso rappresenta la *summa* del parere legale redatto dal Tribunale Monsanto, giacché contiene *in nuce* tutti gli obiettivi da esso perseguiti: affermazione della responsabilità di Monsanto per crimini contro l'ambiente e la salute umana, promozione sulla scena internazionale di meccanismi repressivi più efficaci nei confronti delle persone giuridiche nonché di fattispecie di crimini internazionali volti a tutelare l'ambiente e la salute dell'uomo⁵⁷.

Per comprendere a fondo l'orizzonte politico-criminale entro cui si inserisce il sesto quesito, è utile rilevare come la fisionomia del crimine di ecicidio indicato dal Tribunale Monsanto sia esplicitamente ripresa da una recente proposta dottrinale, che di tale crimine ha fornito le coordinate⁵⁸. Il progetto, in particolare, si fa promotore non già della diretta introduzione del crimine di ecicidio all'interno dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ma di due convenzioni internazionali disciplinanti, a seconda della gravità della condotta e dell'elemento soggettivo, i cd. eco-

⁵⁵ *International Monsanto Tribunal, Advisory opinion*, cit., p. 43.

⁵⁶ È noto come ad oggi non siano previste forme di responsabilità diretta delle imprese ai sensi dello Statuto di Roma. Il dibattito al riguardo è vivace; oltre ai testi citati *supra*, nota 11, a favore di un riconoscimento della responsabilità delle persone giuridiche secondo il diritto internazionale, v. V. Nerlich, *Core Crimes and Transnational Business Corporations*, in *J. Int'l Crim. Just.*, Vol. VIII, 3 (2010), pp. 895 ss.; H. Van Der Wilt, *Corporate Criminal Responsibility for International Crimes: Exploring the Possibilities*, in *Ch. J. Int'l L.*, Vol. XII, 1 (2013), pp. 43 ss.; M. Kremnitzer, *A Possible Case for Imposing Criminal Liability on Corporations in International Criminal Law*, in *J. Int'l Crim. Just.*, Vol. 8, 3 (2010), pp. 909 ss.; *contra*, T. Weigend, *Societas delinquere non potest? A German Perspective*, in *J. Int'l Crim. Just.*, Vol. VI, 5 (2008), pp. 927 ss.

⁵⁷ Lo Statuto della Corte Penale Internazionale prende in considerazione espressamente l'ipotesi di attacchi all'ambiente unicamente nell'ambito dei crimini di guerra, come previsto ai sensi dell'art. 8, par. 2, lett. b), n. IV.

⁵⁸ L. Neyret (a cura di), *Des écocrimes à l'écocide...*, cit., *passim*.

crimini e, appunto, l'ecocidio⁵⁹. Una scelta pragmatica⁶⁰, rispondente ad una logica armonizzatrice e al contempo differenziatrice⁶¹, che vedrebbe la partecipazione attiva dei singoli Stati nell'adozione di convenzioni specificamente rivolte alla tutela ambientale e che al contempo sosterebbe il riconoscimento di una Corte penale internazionale dell'ambiente, precorrendo la creazione di una Procura internazionale dell'ambiente indipendente e imparziale, nonché di un gruppo di ricerca e d'inchiesta per l'ambiente (GREEN).

Per rispondere alle sfide imposte dalla tutela ambientale, il progetto veicola una triplice 'trasformazione' del diritto penale, pur 'modulata' da fattori di contenimento diretti a limitarne la portata dirompente rispetto alla fisionomia e alle tradizionali garanzie penalistiche⁶².

In tale ottica, il diritto penale dovrebbe trasformarsi, anzitutto, in un senso "universale", per far fronte alla portata gravemente distruttiva delle condotte da reprimere, tale da pregiudicare la sopravvivenza del pianeta e dell'umanità. Criteri di gravità opererebbero nel graduare l'intervento sanzionatorio, per cui la semplice messa in pericolo dell'ambiente e dell'uomo andrebbe invece ricondotta alle diverse ipotesi di ecocrimini, caratterizzate per un regime giuridico meno repressivo. In secondo luogo, il diritto penale dovrebbe reagire al *deficit* di tutela in materia ambientale operando su scala "internazionale", nell'ottica di porre rimedio alle note carenze di efficacia degli interventi repressivi promossi da singoli Stati, pur sempre, però, all'interno di un contesto giuridico in grado di diversificare le risposte sanzionatorie, ove l'apporto della Corte penale internazionale dell'ambiente alle attività dei giudici nazionali sarebbe "*complementare e sussidiario*"⁶³. Infine, il diritto penale dovrebbe trasformarsi in un senso "anticipatore", rivolgendosi alla repressione anche di condotte dagli effetti non ancora conosciuti, ma in grado comunque di mettere in pericolo la sopravvivenza dell'umanità e la sicurezza del pianeta. Condotte rispetto alle quali, peraltro, non è possibile concepire un 'rischio zero', per cui andrebbero trovati adeguati criteri di tolleranza.

⁵⁹ I testi delle convenzioni sono disponibili *ivi*, p. 281, *Projet de Convention contre la criminalité Environnementale (Convention Écocrimines)*, e pp. 299 ss., *Projet de Convention contre l'Écocide (Convention Écocide)*.

⁶⁰ Cfr. I. Fouchar, *Introduction*, *ivi*, pp. 279 ss.

⁶¹ Su criteri e tecniche di incriminazione in materia ambientale, nell'ottica del combinarsi di processi di internazionalizzazione, armonizzazione e financo depenalizzazione, cfr. L. D'Ambrosio, *Vers un droit pénal commun de l'environnement: critères et techniques d'incrimination*, *ivi*, pp. 87 ss.

⁶² Cfr. M. Delmas Marty, *Préface*, *ivi*, pp. 1 ss.

⁶³ I. Fouchar, *Introduction*, *cit.*, p. 280.

In particolare, quest'ultima sollecitata trasformazione, nelle intenzioni della dottrina che la veicola, assegna al diritto penale compiti 'avanguardisti', che si sostanziano nella capacità di 'immaginare' i possibili futuri pericoli e di prevenirli adeguatamente⁶⁴. Questo produce inevitabili ripercussioni sulla nozione di ambiente da adottare: se, infatti, la configurazione del bene giuridico ambiente è storicamente problematica, avendo attraversato il dibattito interno ed internazionale con una vastità di opinioni che non è possibile riportare in tale sede⁶⁵, può essere utile richiamare la schematizzazione fornita dalla dottrina che ha promosso il progetto, la quale oppone ad una concezione antropocentrica dell'ambiente una naturalistica⁶⁶. A seconda della prospettiva che si adotta, ne risulta condizionata la struttura della norma incriminatrice: nel primo caso, questa sarà stabile, giacché rivolta alla repressione di condotte conosciute, delle quali è possibile prevedere le conseguenze; nel secondo caso, invece, la norma avrà una struttura evolutiva, in ragione delle necessità di contrastare comportamenti la cui lesività non era ancora conosciuta al momento della condotta e di evitare il prodursi di falle e vuoti di tutela. Nel primo caso avremo un modello politico-criminale reattivo, compatibile con il tradizionale principio di legalità e con il suo corollario della irretroattività; nel secondo, al contrario, si sarà stabilito un modello avanguardista ed innovativo, più accettabile dagli ambientalisti, ma a forte rischio di contrasto con la legalità penale⁶⁷.

L'art. 2 della *Convention Écocide* definisce il crimine di ecicidio quale "insieme di atti intenzionali commessi nell'ambito di una azione generale o sistematica e che può attentare alla sicurezza del pianeta", descrivendo le possibili condotte idonee a cagionarlo e prevedendo altresì una clausola di analogia espressa in base alla quale sono punibili anche "tutte quelle altre condotte di carattere analogo e commesse intenzionalmente che possono attentare alla sicurezza del pianeta"⁶⁸. La definizione di attentato alla

⁶⁴ "Les forces imaginantes du droit" è il (sotto)titolo comune ad una serie di lavori di M. Delmas-Marty, che indagano l'evoluzione e la trasformazione del diritto penale e della politica criminale nei contesti interni, sovranazionali e internazionali.

⁶⁵ Nella dottrina interna, con particolare riferimento alla individuazione ed estensione del bene giuridico ambiente, si veda il seminale lavoro di M. Catenacci, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova 1996; più di recente, L. Siracusa, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano 2007; M. Caterini, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli 2017.

⁶⁶ Cfr. E. Fronza, *Vers une définition du crime international d'écocide*, in L. Neyret (a cura di), *Des écocrimmes à l'écocide...*, cit., pp. 127 ss.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Article 2 – Définition de l'écocide: 1. Aux fins de la présente Convention, on entend par écocide les actes intentionnels commis dans le cadre d'une action généralisée ou systématique et qui portent atteinte à la sûreté de la planète, définis ci-après: a) le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'air ou l'atmosphère, les sols, les eaux ou les milieux aqua-

sicurezza del pianeta è contenuta nel comma successivo e coincide con la grave compromissione di aria, atmosfera, suolo, acqua, fauna o flora, o comunque delle loro 'funzioni ecologiche', nonché con il provocare la morte, forme di invalidità permanente o malattie incurabili gravi in una popolazione, oppure privarla in modo permanente delle sue terre, territori o risorse⁶⁹.

Tale norma integrerebbe "in qualche modo"⁷⁰ nella qualificazione penale il principio di precauzione, quale precipitato della volontà politico-criminale di destinare il diritto penale alla prevenzione anche di pericoli non ancora conosciuti. È noto infatti come tale principio si risolva in un criterio di gestione del rischio, in base a cui adottare presidi preventivi anche nei confronti di attività della cui pericolosità non si abbia ancora piena contezza, imponendone, nella sua accezione massima, il divieto di realizzazione⁷¹. È altrettanto noto come, in chiave penalistica, la sua declinazione sia problematica⁷²: tacciato infatti di rappresentare "una delle formule magiche dei nostri tempi, grazie alla quale si è pensato e si pensa di mettere a tacere le ansie poste dai rischi pervasivi che ci circondano"⁷³, il

tiques; b) la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l'entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier dans toute activité liée à la gestion des déchets; c) l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées; d) la production, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation ou l'élimination de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses; e) la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées ou non; f) les autres actes de caractère analogue commis intentionnellement et qui portent atteinte à la sûreté de la planète. 2. Les actes visés au paragraphe 1 portent atteinte à la sûreté de la planète lorsqu'ils causent: a) une dégradation étendue, durable et grave de l'air ou de l'atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune ou de la flore, ou de leurs fonctions écologiques; ou b) la mort, des infirmités permanentes ou des maladies incurables graves à une population ou lorsqu'ils déposent durablement cette dernière de ses terres, territoires ou ressources (...).

⁶⁹ Circa invece la configurazione dell'elemento soggettivo richiesto, si rileva come la nozione di *intent* adottata ricomprenda non solo le ipotesi dolose, ma anche quelle in cui l'autore conosce, o avrebbe dovuto conoscere, che la propria condotta poteva determinare con alta probabilità una serie di distruzione all'ambiente.

⁷⁰ E. Fronza, *Vers une définition du crime international d'écocide*, cit., p. 140.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² Sul tema, all'interno di una vasta bibliografia, v. G. Forti, "Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in *Criminalia*, (2006), pp. 155 ss.; Id., La "chiara luce della verità" e "l'ignoranza del pericolo". Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, in M. Bertolino – G. Forti (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, Napoli 2007, pp. 639 ss.; F. Giunta, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, (2006), pp. 227 ss.; C. Ruga Riva, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in E. Dolcini – C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano 2006, pp. 1743 ss.; D. Castronuovo, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma 2012.

⁷³ G. Forti, *La "chiara luce della verità" e "l'ignoranza del pericolo"...*, cit., p. 592.

principio è generalmente ritenuto inadatto a conciliarsi “*con il carattere retrospettivo delle valutazioni cui è chiamato il giudice*”⁷⁴ e per questo motivo se ne valorizza la funzione di canone di orientamento della politica legislativa⁷⁵.

A ben vedere, la disposizione contenuta all’art. 2 della *Convention Écocide* sembra collocabile in quest’ultima ottica, giacché propone un intervento legislativo che si sforza di tipizzare non soltanto l’evento di ecicidio, ma anche le condotte ad esso causalmente orientate⁷⁶, pur con l’eccezione rappresentata dalla menzionata clausola di equivalenza, ove viene a radicarsi quella componente anticipatrice ritenuta necessaria affinché la norma si ‘adatti’ a sanzionare condotte di cui non si conoscono ancora gli effetti dannosi⁷⁷. Inoltre, va sottolineato come tale disposizione funga solo da punto di partenza per futuri negoziati, necessitando di essere recepita a livello interno⁷⁸, auspicabilmente previo coinvolgimento, entro lo Stato, degli attori economici e della società civile⁷⁹.

⁷⁴ F. Giunta, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, cit., p. 229.

⁷⁵ D. Castronuovo, *Principio di precauzione e diritto penale...*, cit., pp. 157 ss.

⁷⁶ Un esempio delle difficoltà che si rinvengono allorché si tenti di tipizzare macro-eventi può essere fornito dal recente art. 452 *quater* c.p., che come noto ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di disastro ambientale. Si tratta di una fattispecie causalmente orientata, in cui l’evento, pur oggetto di uno sforzo di tipizzazione da parte del legislatore, rimane parzialmente indeterminato, lasciando residuare non poche incertezze a livello interpretativo. In dottrina, da ultimo, v. L. Masera, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, in *Libro dell’anno del diritto 2016*, disponibile su www.treccani.it/enciclopedia/i-nuovi-delitti-contro-l-ambiente_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/.

⁷⁷ La dottrina da tempo sottolinea come nell’ambito della responsabilità da esposizioni professionali o da eventi naturali di danno “megalici” si rinvengano giudizi imperniati su logiche precauzionali che si risolvono in una ‘flessibilizzazione’ delle categorie della causalità e della colpa, realizzate mediante la dilatazione, in via retrospettiva, del contenuto degli obblighi cautelari gravanti in capo al soggetto agente e, di conseguenza, del giudizio di prevedibilità dell’evento. Per una riflessione seminale sul tema, originata dalla già menzionata vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera, v. C. Piergallini, *Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza al tipo*, cit., *passim*; da ultimo, Id., *voce Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali X*, 2017, pp. 252 ss.

⁷⁸ V. E. Fronza, *Vers une définition du crime international d’écocide*, cit., p. 140.

⁷⁹ Si vedano in tal senso le riflessioni sviluppate da G. Forti, “*Accesso*” *alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione...*, cit., p. 237: “*la principale differenza tra l’approccio preventivo e quello precauzionale si coglie in relazione ai compiti dell’ordinamento giuridico, nel senso che la maggiore gravità delle misure di contenimento del rischio che sono proprie del “precauzionismo” impone al diritto di assicurare un surplus di partecipazione democratica alle scelte relative al rischio, onde evitare che il contenimento della scienza incerta e autarchica sia rimesso, paradossalmente, al solitario sapere tecnocratico di nuovi sacerdoti del tempo: siano essi burocrati comunitari, amministratori locali o, per quel che qui più interessa, giudici penali*”.

7. *Alcune considerazioni conclusive*

Il parere legale redatto dal Tribunale Monsanto ambisce a contrastare l'inquinamento ambientale delle imprese transnazionali, e in tal senso si segnala per la forte capacità propositiva, laddove aderisce alle posizioni di chi sostiene la necessità di introdurre uno specifico crimine internazionale di ecicidio, di cui possano essere chiamati a rispondere direttamente anche gli enti collettivi, in virtù del loro operare in un contesto globalizzato, ove i poteri di *enforcement* statuali peccano in termini di effettività.

Tali elementi, da un punto di vista penalistico, sono meritevoli di attenta considerazione, in quanto intercettano profili noti del dibattito attuale, convogliandoli verso possibili scenari di regolamentazione dell'attività d'impresa nel contesto internazionale, specialmente in materia ambientale. In particolare, l'evocazione della *Convention Écocide* consente di riflettere su numerosi aspetti: dalle possibili tipologie delittuose da adottare per punire le forme più gravi di compromissione e financo distruzione dell'ambiente alla necessità di implementare la cooperazione tra i singoli Stati, anche dal punto di vista dell'armonizzazione delle sanzioni da applicare direttamente in capo alle imprese, sullo sfondo, peraltro, della proposta di istituire una Corte penale internazionale dell'ambiente e una Procura internazionale dell'ambiente.

D'altro canto, ancor più significativa appare la valenza politico-criminale da assegnare alla stessa istituzione del Tribunale Monsanto, che si inserisce entro una dimensione di reazione, ovvero di lotta, dove si contrappongono grandezze di potere disomogenee. In particolare, la sproporzione di mezzi e di risorse in campo si manifesta al massimo grado nell'accesso e nella diffusione delle conoscenze sui prodotti utilizzati dalla società multinazionale Monsanto e sulla loro dannosità, per cui il percorso di auto-organizzazione, di costituzione del Tribunale e del successivo svolgimento del processo rappresenta di per sé una risposta alle condotte decettive di cui Monsanto è considerata responsabile. In questo senso, il riconoscimento del ruolo di vittime e la diffusione della conoscenza sono al contempo i presupposti e gli obiettivi dell'iniziativa, il cui carattere 'in divenire' si riflette inevitabilmente sul contenuto del parere.

Quest'ultimo, al netto delle proposte di carattere normativo, recepite come detto da autorevoli elaborazioni dottrinali, mal si presta a fungere da autentico precedente giurisprudenziale, giacché, come visto, tanto le modalità di acquisizione delle testimonianze quanto quelle di redazione delle motivazioni non sembrano consentirne una 'circolazione', neppure in una veste 'soft', per supportare decisioni di altri giudici, nazionali o in-

ternazionali che siano⁸⁰. Piuttosto, il parere si presenta come un manifesto la cui autorevolezza è in grado di convogliare l'attenzione – mediatica e non – sul problema, facendo emergere la questione e sensibilizzando per controlli ulteriori e possibili interventi a livello sia legislativo che eventualmente giudiziario⁸¹.

⁸⁰ Sui processi di circolazione del precedente giurisprudenziale tra corti differenti nel settore della tutela dei diritti dell'uomo, cfr. da ultimo P. Lobba – T. Mariniello (ed.), *Judicial Dialogue on Human Rights. The Practice of International Criminal Tribunals*, Leida 2017.

⁸¹ Si può dire che l'obiettivo del Tribunale Monsanto di tenere alto l'interesse dei media per la questione sia stato raggiunto, specie, tra i paesi europei, in Francia, dove per esempio il quotidiano *Le Monde* ha dedicato numerosi articoli sia al tribunale di opinione sia, più di recente, alla vicenda dei "Monsanto papers" (su cui vedi *supra*, nota n. 53), mentre sul canale *Arte* il 17 ottobre è andato in onda in prima serata il documentario realizzato dalla giornalista Marie-Monique Robin dal titolo *Le Roundup face à ses juges*, che nel denunciare gli effetti dannosi del Roundup racconta interamente la vicenda del Tribunale Monsanto. A livello europeo, l'attenzione mediatica, da ultimo, si è particolarmente concentrata sul rinnovo dell'autorizzazione per l'uso del glifosato all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, approvato per altri cinque anni dal Comitato d'appello con la votazione del 27 novembre 2017, venuta a sbloccare un'impasse che si protraeva da diversi mesi. Sul punto, v. D. Hakim, *Glyphosate, Top-Selling Weed Killer, Wins E.U. Approval for 5 Years*, in *New York Times*, 27 novembre 2017, disponibile su www.nytimes.com/2017/11/27/business/eu-glyphosate-pesticide.html.